



770/2016: in Gazzetta Ufficiale la proroga al 15 settembre

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 luglio 2016 che dispone la proroga al 15 settembre 2016 del termine per l'invio dei modelli 770 relativi al periodo d'imposta 2015.

La proroga comporta automaticamente lo slittamento del termine per la regolarizzazione, tramite ravvedimento operoso, delle violazioni relative al 2015 connesse con gli omessi/tardivi versamento.

Con la pubblicazione, sulla G.U. n. 176 di ieri, del DPCM 26 luglio 2016, è ufficiale il differimento **dal 22 agosto al 15 settembre** del termine per la presentazione in via telematica dei modelli 770/2016. Si ricorda prima di tutto che, quest'anno, la scadenza slitta già automaticamente al 22 agosto, dato che il termine ordinario del 31 luglio, cadendo di domenica, fa sì che si possa beneficiare:

- di un primo differimento a lunedì **1° agosto**;
- poiché dal 1° agosto si applica la **sospensione feriale**, di un secondo differimento al 20 agosto;
- poiché il 20 agosto cade di sabato, dell'ulteriore differimento a lunedì 22 agosto.

Lo slittamento per i modelli 770 ha anche l'effetto di differire al 15 settembre il termine per provvedere, qualora non ancora effettuato, all'invio telematico delle "Certificazioni Uniche 2016", relative al 2015, che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata, ad esempio i compensi erogati agli sportivi dilettanti fino ad € 7.500 e quelle riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni. Analogamente agli scorsi anni, la proroga comporta anche un differimento dei termini per il ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione dei modelli 770/2016.

Se non viene rispettata la nuova scadenza del 15 settembre 2016 per la presentazione dei modelli 770, la violazione potrà essere regolarizzata nei successivi 90 giorni, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, quindi entro il **14 dicembre 2016**.

Slitta al 15 settembre 2016 anche il termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni a **un ottavo del minimo**, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97:

- l'infedele presentazione dei modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario, relativi al 2014;
- l'omessa effettuazione, nel 2015, delle ritenute;
- l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.

Cos'è la Dichiarazione dei Sostituti di imposta modello 770

Il 770 è una dichiarazione che devono presentare i sostituti di imposta, per la parte relativa a compensi, salari e pensioni.

La dichiarazione serve a dimostrare che il compito di sostituire il fisco nel prelevare alla fonte l'imposta è stata eseguita correttamente.

A differenza del passato, a partire dall'anno 2016, il modello 770 Semplificato ha la sola funzione di riepilogare i dati relativi ai versamenti effettuati mediante il modello F 24 essendo tutti gli altri dati relativi ai percettori ed agli importi corrisposti già stati indicati nella Certificazione Unica.

Ne consegue che nell'ipotesi in cui i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica non soggetti a ritenuta in quanto nei limiti della "franchigia" fiscale dei 7.500 euro l'adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d'imposta si conclude con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica non dovendo trasmettere alcun modello 770.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi a professionisti come medico, avvocato, commercialista, ect) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all'invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2016 semplificato per riepilogare gli importi versati.